

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36808 Anno 2018

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udiienza: 31/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA

nel procedimento a carico di:

CONTI EMILIANO nato a ROMA il 01/02/1979


avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PG.

A handwritten signature, possibly of the relatore Angelo Capozzi, is written in black ink. To the left of the signature is a long, thin, slightly curved diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Emiliano CONTI avverso la sentenza emessa il 26.5.2010 dal Tribunale di Tivoli, in riforma della decisione ha mandato assolto il predetto dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.


2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell'elemento psicologico del reato facendo leva sull'orientamento di legittimità secondo il quale è irrilevante lo scopo che l'agente di propone con la sua azione, essendo sufficiente la consapevolezza di assentarsi dal luogo di detenzione in modo indebito. In ogni caso, anche a voler dare rilevanza alla volontà di sottrarsi alla vigilanza, dovrebbe essere verificata la previa comunicazione dal luogo di detenzione dell'agente alla autorità di p.g. preposta alla vigilanza al fine di recepirne le indicazioni o comunque prima di recarsi per la via più breve in caserma. Sotto quest'ultimo aspetto, deduce il ricorrente, alcun accertamento risulta essere stato effettuato dalla Corte di merito che solo avrebbe potuto dimostrare la volontà di non sottrarsi alla vigilanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di merito ha assolto l'imputato dal reato di evasione ascrittogli ritenendo insussistente il dolo del reato facendo leva sull'orientamento espresso da Sez. 6 n. 25583/2013 ed in base alla ricostruzione in fatto secondo la quale l'imputato si era recato dai CC presso i quali è stato sorpreso con un borsone al seguito (contenente i suoi indumenti) chiedendo di essere condotto al carcere di Rebibbia in quanto aveva avuto una grossa discussione con la moglie e non poteva più restare a casa.

3. Osserva questo Collegio che, in materia, si rilevano due opposti orientamenti.



Il primo, maggioritario, secondo il quale il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557); Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, Conti, Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288; Sez. 6, n. 22109 del 13/05/2014, Costa, Rv. 262537; Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016, Cantiello, Rv. 266508).

L'ultima delle decisioni citate - in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio - ha affermato che "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 22109 del 13.05.2014, Rv. 262537), significando, con il conforto di ulteriori precedenti di legittimità, che qualsiasi condotta di volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in difetto di previa autorizzazione da parte della competente A.G., vale ad integrare il reato previsto e punito dall'art. 385 cod. pen., comportando la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice al rispetto dell'autorità delle decisioni giudiziarie, a tale riguardo non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, né la durata o la distanza dello spostamento, né i motivi alla base della determinazione del soggetto agente, ove pure riconducibili al deterioramento del rapporto con i familiari conviventi, trattandosi di situazione ad esempio ovviabile mediante la richiesta di mutamento del domicilio della restrizione (cfr., in particolare, Cass. Sez. 6, sent. n. 29679 del 13.03.2008, Rv. 240642)".

Al predetto orientamento si oppone quello secondo il quale, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, "in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri. (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806) e, ancora, "non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati

della sua intenzione di volere andare in carcere” (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451). Tale ultima decisione ha spiegato che deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella condotta dell'imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza.

4. Ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento maggioritario dovendosi considerare l'oggetto della tutela penale del reato in questione costituito dall'autorità della decisione giudiziaria che - a fini cautelari o di espiazione della pena - sottopone il soggetto che ne è destinatario alla restrizione domiciliare, non rilevando né le motivazioni né lo scopo di tale allontanamento.

Cosicché è sufficiente a violare il precetto il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi arbitrariamente dal domicilio, indipendentemente dalla possibilità - da parte di coloro che ne sono addetti - di effettuarne il controllo. Non è infatti tale possibilità, eventuale nei tempi e nei modi, a segnare il perimetro di offensività della norma incriminatrice, incentrata - invece - sul doveroso rispetto della decisione da parte del destinatario che - affidandosi alla capacità di quest'ultimo - gli consente la modalità autocustodiale in parola.

5. Da quanto detto consegue la violazione da parte della Corte di merito della norma incriminatrice in quanto - pur rilevando una violazione delle prescrizioni connesse allo stato cautelare - ha ritenuto decisivo, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione, lo scopo dell'arbitrario allontanamento dell'imputato dalla abitazione presso la quale era stato ristretto affermando, inoltre, in modo manifestamente illogico la non "sostanziale interruzione" del suo stato di detenzione - al quale, invece, egli si era evidentemente consapevolmente sottratto - in relazione al suo successivo arresto.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 31.5..2018.